

# Affrancamento delle polizze assicurative al 31 dicembre 2022

La novità è contenuta nel disegno di legge di bilancio 2023

/ Stefania BARSALINI

Il [disegno di legge di bilancio 2023](#), nell'ambito delle disposizioni in materia di entrate, prevede la possibilità di affrancare le quote di OICR e le **polizze assicurative** ove venga corrisposta un'imposta sostitutiva dei rendimenti maturati al 31 dicembre 2022 (si veda anche "[Per i redditi da OICR affrancamento con sostitutiva del 14%](#)" di oggi).

Con riguardo in particolare ai contratti di **assicurazione sulla vita**, si prevede che, per i contratti di cui al ramo I e al ramo V (secondo la classificazione di cui all'[art. 2](#) comma 1 del DLgs. 7 settembre 2005 n. 209, il Codice delle assicurazioni private) i redditi di cui all'[art. 44](#) comma 1 lettera g-*quater*) del TUIR, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati, si considerano corrisposti, a condizione che, "su richiesta del contraente", tale differenza sia assoggettata dall'impresa di assicurazione ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14%.

Tale disposizione prevede pertanto la possibilità per il contraente dei contratti sopra indicati – si tratta delle assicurazioni sulla durata della vita umana (ramo I) e dei contratti di capitalizzazione (ramo V) – di liquidare l'imposta sui redditi di cui all'[art. 44](#) comma 1 lettera g-*quater*) del TUIR **maturati al 31 dicembre 2022**, ancorché non effettivamente corrisposti. La norma infatti prevedendo che "si considerano corrisposti" stabilisce una sorta di *fictio iuris* per superare la regola stabilita dall'[art. 45](#) comma 4 del TUIR che dispone la tassazione del reddito derivante dai capitali "corrisposti" in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione.

Si osserva che dall'ambito della norma, che fa specifico riferimento ai contratti di assicurazione sulla vita di ramo I e di ramo V, sono **esclusi** i contratti di assicurazione sulla vita di ramo III (cosiddette **unit linked**): trattasi delle assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento.

La determinazione del reddito da assoggettare ad **imposta sostitutiva** nella misura del 14% è operata sostanzialmente con lo stesso criterio applicabile a regime; detto reddito è costituito dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre

2022 e i premi versati. Non sembra quindi consentito procedere con un affrancamento parziale.

Il contraente delle polizze suscettibili di affrancamento per valutare la convenienza ad esercitare tale opzione dovrà verificare se la misura dell'imposta sostitutiva del 14% è **inferiore** a quella che sarebbe applicata in via ordinaria che nella maggiore parte dei casi è inferiore al 26%. Si ricorda, infatti, che a seguito dell'unificazione dell'aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria ([art. 2](#) del DL 138/2011), la misura dell'imposta sostitutiva è aumentata dal 12,50% al 20% e poi (DL [66/2014](#)) al 26%, ferma restando l'applicazione della percentuale (12,50% e 20%) sui rendimenti pro tempore maturati nonché la tassazione ridotta del 12,50% in funzione della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici (*cf.* circolare dell'Agenzia delle Entrate n. [11](#) del 28 marzo 2012, § 10). L'imposta sostitutiva è versata dall'impresa di assicurazione entro il **16 settembre 2023** e la provvista del relativo importo è fornita dal contraente per cui la riserva matematica che "incorpora" premi versati e rendimenti maturati si "trasforma" interamente in premio e costituirà l'elemento da confrontare con il capitale corrisposto alla scadenza del contratto per determinare il reddito da tassare con le regole ordinarie o la minus che, si ricorda, non è compensabile con redditi positivi. Considerato che la provvista relativa all'imposta sostitutiva è fornita dal contraente, si evita la necessità per le imprese di assicurazione di cedere alcuni asset per far fronte al versamento dell'imposta sostitutiva; cessione che in base all'andamento del mercato finanziario potrebbe determinare una minus.

Viene previsto che l'imposta sostitutiva **non è compensabile** con il credito di imposta di cui all'[art. 1](#) comma 2 del DL 24 settembre 2002 n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002 n. [265](#) derivante dal versamento dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita, per cui l'importo versato dal contraente deve entrare cash nelle casse dello Stato.

A tutela delle imprese di assicurazione viene previsto che i contratti per i quali è esercitata l'opzione per l'affrancamento non possono essere riscattati prima del **1° gennaio 2025** e a tutela degli interessi del Fisco sono esclusi dalla possibilità di affrancamento i contratti di assicurazione la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 2024.